COD. PRATICA: 2017-006-221

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1031 SEDUTA DEL 18/09/2017

OGGETTO: Istanze per l'autorizzazione a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore - massofisioterapista e per massaggiatore sportivo - Determinazioni

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catiuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: - Stefano Strona

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Allegato 1.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Istanze per l'autorizzazione a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore - massofisioterapista e per massaggiatore sportivo - Determinazioni"** e la conseguente proposta di Assessore Luca Barberini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge 1 febbraio 2006, n. 43 *"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"*, in particolare l'articolo 1, comma 2;
Viste le istanze elencate nella tabella allegata;
Richiamate, in particolare, le sentenze:
- del Consiglio di Stato , Sezione V, sentenza n. 3410 del 21/06/2013,
- del Consiglio di Stato , Sezione III, sentenza n. 4572 del 30/09/2015,
- del Tar Lazio, Sezione III, sentenza n. 4497 del 12/04/2017;

Viste le note trasmesse dalla struttura regionale competente al Ministero della Salute e al Coordinamento della Commissione Salute, conservate agli atti di ufficio, con le quali è stato affrontato il tema della definizione del profilo del massaggiatore-massofisioterapista;
Vista la nota del Ministero della Salute acquisita in data 24/03/2017, al prot.n. 0064633;
Vista la nota del Ministero della Salute acquisita in data 15/11/2016, al prot.n. 0236465;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 2 e 2 bis;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento espresso in ordine alle istanze pervenute, di cui all'allegato 1 al presente atto;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di prendere atto delle richieste , anche reiterate, da parte delle strutture formative, volte ad ottenere l'autorizzazione a svolgere corsi di formazione per il rilascio della qualifica di massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, come elencate nella tabella che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
2) di stabilire, considerata la mancanza di un quadro di riferimento normativo certo, che non è opportuno procedere ad accreditare/autorizzare nuove strutture per il rilascio delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;

3) di stabilire, inoltre, che a partire dal prossimo piano di formazione 2018/2020 e fino ad un intervento di disciplina nazionale (Accordo Stato-Regioni) e successiva regionale, non si procederà ad autorizzare la formazione delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;

4) di incaricare la Direzione regionale competente di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
5) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Istanze per l'autorizzazione a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di massaggiatore - massofisioterapista e per massaggiatore sportivo - Determinazioni

Presso il Servizio *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme* sono presenti richieste, anche reiterate, pervenute all'Amministrazione regionale, per l'autorizzazione a svolgere corsi per il profilo di massaggiatore massofisioterapista- alcune anche per massaggiatore sportivo, da parte di vari operatori economici: New Consulting, Professional Training e Schola Sanitas, come da tabella che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1). Tutti operatori che sono attualmente accreditati ed autorizzati a svolgere corsi per OSS.
In ordine alle istanze di cui sopra pendenti, si rende necessario dare riscontro ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241/1990.
Dopo il riordino delle professioni sanitarie avvenuto con la legge n. legge n.43/2006, *"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"*, incerto è stato l'inquadramento del profilo di massaggiatore massofisioterapista, non essendo stato lo stesso annoverato tra quelle disciplinate dalla medesima legge.
Si rende, pertanto, necessario fare al riguardo, da una parte un excursus legislativo/normativo e dall'altra la ricostruzione della situazione attualmente esistente in Umbria.
Riguardo al primo aspetto si rappresenta che tale profilo è stato istituito dalla **legge n. 403 del 19 maggio 1971**, *"Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti **ciechi**"* che stabilisce all'art. 1:
*"La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti **diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità,** sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente."*
Successivamente **il D.M. 17 febbraio 1997, n.105** aveva definito il **profilo professionale** del massofisioterapista:
"...in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura a riabilitazione... La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell'età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di:
- *lavorare sia in strutture pubbliche che private;*
- *svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici.".*

Dopo il riordino delle professioni sanitarie avvenuto con la legge n. 43/2006, che ha istituito il **corso di laurea per fisioterapisti** e che nulla dice in ordine alla figura del massaggiatore - massofisioterapista, **la Regione Umbria ha investito il Ministero della Salute e**, da ultimo, anche il **Coordinamento della Commissione Salute**, presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, della questione riguardante l'incertezza del quadro normativo di riferimento della figura del massaggiatore massofisioterapista. Nella nota della Direzione regionale (prot. n. 0043272 del 29.02.2016) trasmessa al **Coordinamento della Commissione Salute** e, per conoscenza, al **Ministero della Salute,** avuto riguardo al nuovo assetto delle competenze legislative e regolamentari delineatosi dal 2001 con la riforma del Titolo V, parte Seconda della Costituzione, si è posto l'accento sulla **sentenza del Consiglio di Stato, n. 4572 del 30/09/2015,** che riconosce, in base alla normativa vigente, la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione di profili di "**operatori di interesse sanitario**", ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n.43/2006 (*"Disposizioni in materia di*

professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali") non riconducibili alle professioni sanitarie (definite invece dall'art. 1, comma 1 della stessa legge n.43/2006). Nella nota si è sottolineato, inoltre, **l'urgenza di un confronto tra Regioni** per la definizione di un quadro comune di princìpi, così come accaduto per profili analoghi, da definire in un accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il Coordinamento della Commissione Salute **non** ha dato a tutt'oggi riscontro mentre **il Ministero della Salute** - benché investito solo per conoscenza - in risposta alla nota della Regione Umbria sopra citata, **con lettera della Direzione Generale delle *Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN*** (acquisita in data **24/03/2016** al prot.n. 0064633), ha condiviso il richiamo alla sentenza n.4572/2015 del Consiglio di Stato, ma ha altresì ricordato quanto contenuto nella **sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza n. 3410 del 21/06/2013**) nella quale si afferma:

"le riforme intervenute sul calare del 1999 (in particolare la legge n.42 del 1999, che ha trasformato le arti sanitarie ausiliarie in professioni sanitarie attraendo la relativa formazione nell'area del diploma universitario) ***dimostrano che le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell'ordinamento se manca l'individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi***". Alla luce di ciò il Ministero della Salute argomenta ***"in carenza di un profilo professionale e di una compiuta disciplina del relativo ordinamento didattico, sembrerebbe che anche l'autorizzazione regionale dei corsi per massaggiatore massofisioterapista debba essere sospesa".***

La Regione Umbria non ha proceduto in tal senso, ma quanto ipotizzato dal Ministero della salute nella nota sopra citata è stato successivamente confermato dalla **sentenza del Tar Lazio – Sez. III – Sentenza n. 4497 del 12 aprile 2017**. Il Giudice amministrativo nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso dal Comitato Europeo Massofisioterapisti contro il Ministro della Salute per la mancata adozione di quanto previsto dal DM sanità 10 luglio 1998, il quale disponeva all'articolo 1, comma 2, primo periodo: *"con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art.124 della legge 31 marzo 1998, n.112, sarà rideterminata la figura e il relativo profilo del massofisioterapista"* ha anche affermato "*omissis .., il mutamento della stessa natura del massofisioterapista, da professione sanitaria ad operatore di interesse sanitario, assieme* ***all'abrogazione di una parte significativa del quadro normativo evocato*** *dal ricorrente (D.M. 7 settembre 1976* ***e D.M. 17 febbraio 1997, n.105)*** *con la complessiva conseguenza del superamento della stessa previsione del D.M. 10 luglio 1998 per i fini invocati dal Comitato che oggi agisce in giudizio.".*

Con nota acquisita al protocollo n. 0236465 il 15/11/2016 il Ministero della Salute, ha comunicato che, a seguito dei lavori del **Tavolo sul Massofisioterapista, istituito dal Sottosegretario di Stato alla Salute,** sta approfondendo l'opportunità di addivenire ad una razionalizzazione delle figure professionali che operano nell'ambito dell'area della riabilitazione rispetto a quello delle professioni sanitarie, con la messa a punto di uno specifico Accordo Stato-Regioni. Ad oggi, tuttavia, non risulta definito alcun Accordo Stato - Regione sull'argomento e, pertanto, mancano i presupposti per emanare una legge regionale che disciplini, analogamente alla figura dell'operatore socio sanitario, la figura del massaggiatore massofisioterapista.

Dopo avere evidenziato le problematiche di natura giuridica del profilo, si riporta sinteticamente la situazione attualmente presente in Umbria.

Dieci anni prima della riforma intervenuta nel 2006 la **Regione con deliberazione della Giunta regionale n.8349/1996** aveva autorizzato sulla base del quadro normativo vigente a quella data, l'Istituto Enrico Fermi di Perugia, ad attivare un **corso biennale per il conseguimento del diploma di *Massaggiatore m*assofisioterapista ed un annesso terzo anno, per il diploma di Massaggiatore sportivo.** L'autorizzazione al suddetto Istituto era stata concessa a condizione che stipulasse un protocollo di Intesa con l'allora Azienda USL n. 2, sulle modalità di collaborazione inerente il corso. Con lo stesso atto è stato previsto il programma formativo che l'Istituto avrebbe dovuto seguire.

Successivamente **con deliberazione n. 1959 del 15/11/2006**, *"Approvazione del programma di studi del corso di formazione triennale per il rilascio del diploma di qualifica di massaggiatore-massofisioterapista"*, la Giunta regionale ha approvato, sempre con riferimento all'Istituto Enrico Fermi, il nuovo programma formativo nel quale sono ridefiniti il nuovo programma di studio, la durata del corso, i crediti formativi e l'organizzazione didattica.
A seguito della richiesta di un altro operatore economico (Punto Formazione s.r.l. di Foligno) di essere autorizzato ad attivare il medesimo corso, **in assenza di una specifica disciplina sia in ordine al profilo professionale dell'operatore da formare sia alla disciplina del relativo ordinamento didattico, la Giunta regionale ha deliberato richiamando, in quanto compatibile, la disciplina amministrativa che si era data per l'autorizzazione precedente.**
Nell'anno 2016 il Ministero della Salute, Direzione Generale delle *Professioni Sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale* ha dato avvio ad un monitoraggio in ordine agli operatori diplomati nel periodo compreso tra l'anno 1999 e l'anno 2015.
Poiché questa Amministrazione non era in possesso dei suddetti dati, con diverse comunicazioni (prott.n.0235180 del 14/11/2016, n.0253910 del 06/12/2016, n.0260140 del 15/11/2016 e n. 0009202 del 16/01/2017) il competente Servizio regionale ha provveduto a richiederli e a sollecitarli all'Istituto Enrico Fermi Perugia che, nel periodo considerato (1999/2015) è stato l'unico organismo autorizzato.
Con nota del 20/01/2017 acquisita al prot.n. 0014139 del 23/01/2017, **l'Istituto Enrico Fermi ha dichiarato i seguenti** dati, in ordine agli **allievi diplomati** all'esito del corso di formazione professionale per massaggiatore massofisioterapista:
a.f. 1999/2000 n. 177; a.f. 2000/2001 n.191; a.f. 2001/2002 n.269;
a.f. 2002/2003 n.211; a.f. 2003/2004 n.301; a.f. 2004/2005 n.343;
a.f. 2005/2006 n.264; a.f. 2006/2007 n.438; a.f. 2007/2008 n.493;
a.f. 2008/2009 n. 295; a.f. 2009/2010 n.304; a.f. 2010/2011 n. 345;
a.f. 2011/2012 n. 406; a.f. 2012/2013 n. 415; a.f. 2013/2014 n. 409;
a.f. 2014/2015 n. 292, **per un totale di n. 5.153 allievi formati in 16 anni.**
Con nota prot.n. 0014738 del 23/01/2017, i dati sopra riportati sono stati trasmessi al competente Ufficio del Ministero della Salute che li aveva richiesti.
Va poi rappresentato che collegata alla figura del massaggiatore massofisioterapista è quella del **massaggiatore sportivo** istituita con legge n.1099 del 26 ottobre 1971 "*Tutela sanitaria delle attività sportive*" e al cui corso si accede dopo aver acquisito la qualifica di massaggiatore massofisioterapista, ai sensi dell'art. 1 della legge n.403/1971. Con D.M. 05/07/1975 sono state determinate le materie fondamentali di insegnamento relative ai corsi per massaggiatori sportivi riservando alle Regioni, in collaborazione con il C.O.N.I., la definizione dei requisiti delle sedi e dei docenti.
La Regione Umbria ed il Comitato Regionale C.O.N.I. hanno siglato due documenti tecnici, approvati con d.g.r. n. 480 del 16/05/2001, nei quali sono stati definiti: i requisiti minimi ed i criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento di soggetti pubblici e privati che richiedano, sulla base della pianificazione regionale, l'autorizzazione all'attivazione dei corsi di massaggiatore sportivo, il programma formativo, i requisiti strutturali delle sedi, le modalità di frequenza, i docenti, nonché altri aspetti anche di tipo organizzativo.
Con il vigente Piano triennale di formazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale. n.252/2015, l'Istituto Enrico Fermi è stato autorizzato allo svolgimento di n. 1 corso per ogni anno formativo.
Anche tale figura non risulta avere un inquadramento normativo dopo la riforma intervenuta nel 2006 **e, pertanto, anche per essa vale quanto precedentemente riferito.**

Si rappresenta, infine, anche ai fini della programmazione regionale, che in assenza di un inquadramento normativo e del relativo profilo professionale, le persone che vengono formate - fatto salvo che si tratti di massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità ai sensi dalla legge n.403

del 19 maggio 1971 - non possono trovare impiego nelle strutture pubbliche o in quelle private accreditate del Servizio sanitario regionale.

Si propone alla Giunta, al fine dell'adozione del provvedimento espresso in ordine alle istanze di cui all'All. 1, di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta, le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 14/09/2017

Il responsabile del procedimento
Ivana Ranocchia

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 14/09/2017

Il dirigente del Servizio
Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio della aziende sanitaria.
Riforme

- Maria Trani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 14/09/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 14/09/2017

Assessore Luca Barberini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

All. 1

Corsi di formazione
per massaggiatore - massofisioterapista e massaggiatore sportivo
Domande di autorizzazione in giacenza

N.	Operatori	Corso di formazione	Documentazione trasmessa	Note
1	New Consulting di Fossato di Vico (PG)	Massaggiatore – massofisioterapista	nota prot.n.10/2017 del 26/01/2017 acquisita al prot.n.0019386 del 27/01/2017	
2	Professional Training di Orvieto (TR)	Massaggiatore – massofisioterapista	nota del 30/01/2017 acquisita al prot.n.0021325 del 30/01/2017	E' stata reiterata la richiesta effettuata con nota del 18/09/2014 acquisita al prot.n.0124822 del 25/09/2014
3	Schola Sanitas di Città di Castello (PG)	Massaggiatore – massofisioterapista	nota acquisita al prot.n.0021746 del 31/01/2017	
4	Professional Training di Orvieto (TR)	Massaggiatore sportivo	nota del 30/01/2017 acquisita al prot.n.0021325 del 30/01/2017	E' stata reiterata la nota del 18/12/2014 acquisita al prot.n. 0001553 del 09/01/2015
5	Schola Sanitas di Città di Castello (PG)	Massaggiatore sportivo	nota del 30/01/2017 acquisita al prot.n.0021325 del 30/01/2017	